**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/10/2016**

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'

## (2015-2017)

## Aggiornamento n. 1

## Azienda Multiservizi Casalese SpA – AMC SpA

**Indice:**


- **Definizioni**
- **Premessa metodologica**
- **Classificazione della Società e inquadramento sistematico**
- **Misure ai sensi della legge 190/2012 s.m.i.**
- **Misure ai sensi del d.lgs. 33/2013 s.m.i.**
- **Pianificazione triennale**
- **Allegati**


## I.– Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- **PTPCTI**: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell'Integrità
- **RPC/RT**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza
- **DG:** il Direttore Generale della Società ai sensi del Titolo II Capo VI dello Statuto della Società
- **REFERENTE:** Referente Unico del RPC/RT coincidente con l'Assistente Legale della Società
- **RESPONSABILI DI SERVIZIO:** Responsabili dei vari servizi aziendali amministrativi e tecnici titolari dei flussi comunicativi che interagiscono con il RPC/RT e il Referente per l'attuazione delle misure di al D.Lgs. 33/2013 s.m.i e alla Legge 190/2012 s.m.i..
- **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione
- **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i

- **MOG 231**: modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i. e attività correlate

- **Codice Etico**: codice di comportamento adottato nel contesto dell'attuazione del MOG 231

- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione

- **CIVIT**: Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione

- **D.Lgs. 231/2001**: d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.

- **L. 190/2012**: l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.

- **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.

- **D.Lgs. 97/2016**: D.Lgs 23 giugno 2016 n. 97

- **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.

- **L. 114/2014**: D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114

- **L. 124/2015**: L. 7 agosto 2015 n. 124

- **TUEL**: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

- **TUPI**: D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

- **TUAmbiente**: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.

- **AMC/Società**: Azienda Multiservizi Casalese SpA – AMC SpA

- **Garante Privacy**: il Garante per la Protezione dei Dati Personali

- **AEEGSI**: Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico

- **ATO 2**: Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese"

- **ART**: Autorità di Regolazione dei Trasporti

- **SII**: Servizio Idrico Integrato ai sensi del TUAmbiente

- **CDA**: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Titolo II Capo III dello Statuto della Società

- **Presidente/Presidente del CDA**: il Presidente della Società ai sensi del Titolo II Capo IV dello Statuto della Società

- **RI**: la Rappresentanza Intercomunale ai sensi del Titolo II Capo II dello Statuto della Società

- **CS:** il Collegio Sindacale ai sensi del Titolo II Capo V dello Statuto della Società

## II. - Premessa metodologica

Il presente documento ha avuto origine, in primo luogo, dalla volontà della Società di dare attuazione all'art. 24-*bis* L. 114/2014, che ha riformato l'art. 11 D.Lgs. 33/2013, con l'effetto di estendere la disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013 a certune tipologie di società descritte nel comma 2 e 3 dell'art. 11 citato.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 11 D.Lgs. 33/2013 ad opera del D.Lgs 97/2016, è in forza dell'art. 2 bis introdotto dal medesimo che deriva ad AMC l'obbligo di sottoposizione alla disciplina di cui trattasi.

L' attività interpretativa svolta confluisce nel III capitolo del presente documento e informa le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e di cui al IV capitolo del presente documento ma costituisce anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le iniziative previste per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e di cui al V capitolo del presente documento e prima ancora il corretto dimensionamento di queste ultime in ragione dell'adozione del MOG 231 da parte della Società.

Tali misure costituiscono le misure ulteriori di prevenzione della corruzione individuate nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (G.U. s.g. n. 152 del 3/7/2015), cui la Società ha dato attuazione in via volontaria.

Con riferimento all'individuazione di tali misure, come meglio illustrato al Cap. V del presente PTPCTI, si è proceduto ad una compiuta valutazione dei rischi che è confluita in apposito documento.

Tale impostazione è conforme all'indirizzo contenuto nell'aggiornamento del PNA di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (G.U. n. 367 del 16/11/2015) nonché al D.Lgs 97/2016. Ai fini della redazione del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltreché le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, AEEGSI, Garante Privacy, ART etc. e locali (ATO 2, Enti pubblici partecipanti al capitale sociale etc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa sia in materia di anticorruzione che di trasparenza, tanto più a seguito del processo di riforma attuato con il D.Lgs 97/2016 e dei contenuti protagonisti degli obblighi di pubblicazione oltreché di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti.

La Società procede alla progressiva attuazione del PTPCTI secondo la pianificazione illustrata nel documento.

## III. – Classificazione della Società e inquadramento sistematico

### III.1. – Natura e caratteristiche della Società.

AMC è una società per azioni partecipata da Enti locali e costituita secondo il modello *in house providing* ai sensi dell'art. 113 5° co. lett. c) TUEL.

AMC è un gestore di servizio pubblico industriale multiservizi che ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, oltreché la distribuzione gas, l'illuminazione pubblica e semaforica, il trasporto e la sosta, il servizio cimiteriale, l'illuminazione votiva e il teleriscaldamento ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, come meglio descritto all'art. 5 dello Statuto, ove è puntualizzato l'oggetto sociale della società.

AMC è sottoposta, in ragione e con riferimento al servizio pubblico reso, al controllo delle Autorità competenti oltreché ai controlli da parte dei Soci in ragione della natura di pubblica amministrazione locale di questi ultimi.

### III.2. - Attività della Società

A.M.C. opera nell'ambito di varie attività:

1. Il servizio distribuzione gas metano: A.M.C. è una realtà ben consolidata, con quarant'anni di esperienza nella gestione dei servizi pubblici e una tradizione di efficienza, sicurezza e affidabilità che i cittadini conoscono bene. Punti di forza dell'azienda sono la presenza capillare sul territorio e il rapporto diretto con il cittadino che può disporre di un riferimento preciso e puntuale, 24 ore su 24, per tutte le situazioni di emergenza o difficoltà. L'Azienda è sul territorio anche attraverso la società partecipata A.M.C. Energia srl che si occupa dell'attività di vendita del gas metano. L'attività di distribuzione del gas metano avviene, oltre che nella città di Casale, in altri quattordici Comuni della zona;
2. Il servizio idrico integrato (servizio acquedotto, servizio fognatura e depurazione acque reflue): viene svolto in dieci Comuni dell'Alessandrino, tra cui la città di Casale Monferrato, e in sei del Vercellese (i paesi che aderiscono al Consorzio denominato Coser) rifornendo complessivamente circa 53.000 utenti.
3. Il servizio teleriscaldamento: dall'autunno del 2008 ha avuto inizio il nuovo servizio di teleriscaldamento, una soluzione alternativa al riscaldamento convenzionale per gli edifici, basato sulla produzione di acqua calda in un'unica centrale termica, ubicata a distanza dalle utenze e quindi distribuita alle stesse mediante opportune reti interrate.
4. Altri servizi: A.M.C. gestisce anche il servizio trasporti urbani, il servizio scuolabus, il servizio illuminazione pubblica nel Comune di Casale Monferrato (i punti luce gestiti sono circa 6.000) e il servizio illuminazione votiva nei cimiteri di Casale e delle frazioni. A.M.C. gestisce infine il servizio cimiteri del Comune di Casale e in quelli delle

sei frazioni. Dal 1° gennaio del 2003 inoltre, AMC è titolare del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento.

**III.3. – Governance e assetto organizzativo**

Il sistema di *corporate governance* della Società è basato su:

- Consiglio di Amministrazione con responsabilità di gestione e controllo attribuita dalla normativa di riferimento;
- Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Revisore Legale chiamato a certificare i bilanci di esercizio della Società ed il bilancio consolidato di Gruppo;
- Organismo di Vigilanza al quale sono attribuite le funzioni di controllo previste dal D.Lgs. n. 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è costituito dal Presidente e quattro Consiglieri non esecutivi. Al Presidente competono i rapporti con i Soci e le società controllate, collegate e/o partecipate e si avvale dell'intera struttura societaria per il tramite del Direttore Generale.
Al Direttore Generale compete la gestione ordinaria dell'intera struttura organizzativa, nel rispetto delle autonomie previste dal Codice Civile, fermo restando il potere di controllo periodico del Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte dallo stesso.
La struttura operativa è articolata in funzione delle linee di business della Società e delle funzioni di supporto. A.M.C. S.p.A. perseguendo le strategie e gli obiettivi enunciati nella politica della qualità di Gruppo, è in possesso delle certificazioni secondo le norme:

- UNI EN ISO 9001:2008
- UNI EN ISO 14001:2004

Con deliberazione n. 15 del 21/7/2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile Trasparenza individuandolo nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione garantisce, per mezzo del Referente, il collegamento con L'ODV per le materie di interesse comune.

**III. 4. Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 2 bis D. Lgs. 33/2013.**

La Società aveva già attuato in via spontanea la pubblicazione dei dati relativi sul sito istituzionale, accogliendo l'indirizzo della delibera 50/2013 di Civit, e altresì aveva attuato in via spontanea secondo modalità coerenti con la natura di società della medesima gli adempimenti di cui alla delibera n. 77/2013 Civit.

Tale attività di attestazione è stata sospesa per l'anno 2014 in ragione della delibera n. 148/2014 dell'ANAC e del rinvio ivi contenuto al par. 1 a specifica futura attività provvedimentale di ricognizione per gli enti di natura societaria che allo stato non è intervenuta.

L'art. 2 bis D.Lgs. 33/2013 introdotto dal D.Lgs 97/2016 ha stabilito che "*la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile,…b) alle società in controllo pubbliche come definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015 n. 124*".

Il comma 3 dell'art. 2 bis D.lgs. 33/2013 dispone che "*la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ad documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione Europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, 124…"* . Il riferimento dell'art. 2 bis comma 2 lettera b) D.Lgs. 33/2013 alla sottoposizione "*a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni"* richiede invece un approfondimento con riferimento alla peculiare struttura *in house providing* della Società.

Prima di operare tale analisi, occorre ricordare come l'art. 2359 1° co. cod. civ., che disciplina il cd. controllo diretto, distingua fra il controllo interno di diritto (n. 1), il controllo interno di fatto (n. 2) e il cd. controllo esterno (n. 3) mentre il successivo comma 2 attiene invece al cd. controllo indiretto ossia ai casi in cui il controllo interno di diritto ( n. 1) ed il controllo interno di fatto (n. 2) sono esercitati tramite un soggetto interposto (società controllate, società fiduciarie, interposta persona).

L'esercizio del controllo interno di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 2359 1° co. n. 1 e n. 2 cod. civ. corrisponde ad una posizione dominante che si estrinseca nel gioco assembleare.

Secondo l'interpretazione corrente, il controllo interno di diritto di cui all'art. 2359 1° co. n. 1 cod. civ. richiede la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria in prima convocazione mentre il controllo interno di fatto di cui all'art. 2359 1° co. n. 2 cod. civ. attiene al caso in cui, pur non disponendo della maggioranza dei voti richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo per l'assemblea ordinaria in prima convocazione, un soggetto sia comunque in grado di esercitare un'influenza dominante, in ragione di fenomeni come, ad esempio, l'assenteismo dei soci in assemblea.

E' osservazione immediata che il fenomeno così ricostruito non ricorre nella Società ove interviene l'esercizio del controllo analogo da parte di ciascuno degli enti affidanti la gestione del servizio secondo la modalità in house providing.

L'esercizio del controllo analogo, per sua natura, ossia come controllo sull'erogazione del servizio rispetto al territorio della singola amministrazione azionista, di per sé esclude l'influenza dominante di una sola pubblica amministrazione (e nonostante la partecipazione alla compagine sociale di altre pubbliche amministrazioni) perché, al contrario, presuppone

un rapporto stringente fra ciascuna pubblica amministrazione partecipante alla compagine sociale del gestore ed il gestore medesimo rispetto al servizio svolto.

D'altra parte, la nozione di controllo prevista dall'art. 2359 cod. civ. postula sempre la unicità della controllante. In altre parole, l'accertamento dell'esercizio del controllo *ex* art. 2359 cod. civ. va sempre parametrato rispetto ad un singolo socio, presupponendo la nozione di controllo la condizione di "solitudine" del socio che lo esercita.

Di qui la constatazione che l'esercizio del controllo analogo e, quindi, la posizione di parità dei singoli enti titolari di partecipazione che ne consegue comportino, per definizione, che non possa riconoscersi prevalenza di uno dei detti enti rispetto agli altri con riferimento al servizio affidato e, d'altra parte, nemmeno sia possibile ricostruire il riferimento all'art. 2359 cod. civ. alla stregua di esercizio di controllo congiunto, la cui ricorrenza è esclusa proprio dal significato dell'istituto di cui all'art. 2359 cod. civ., secondo la costante esegesi che ne viene offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie, in particolare è pacifico che la compagine sociale è composta dai Comuni (oltreché dalla medesima Società in ragione della titolarità di azioni proprie) con il che è rispettato il requisito della partecipazione sociale totalmente di matrice pubblica, del resto affermato anche nell'art. 3 dello Statuto.

Il requisito della prevalenza dell'attività è contemplato dall'art. 5 par. 5 dello Statuto ("*Le attività svolte per gli enti soci ed i servizi resi alle collettività da essi rappresentate devono in ogni caso costituire la parte più importante delle attività della società; la società potrà svolgere in forma residuale, nel rispetto dei limiti di legge, altre attività ….*").

L'esercizio del controllo analogo è confermato da una serie di meccanismi statutari:

- la suddivisione dei comuni azionisti in gruppi ai fini della nomina del CDA e del CS (art. 9 par. 7° dello Statuto);

- l'istituto della RI (cfr. art. 19, art. 19 bis, art. 15 par. 1 lett. b) dello Statuto);

- la nomina dei componenti del CDA fra i componenti della RI (art. 15 par. 1 lett. c) dello Statuto;

- i diritti speciali degli Enti Soci ai sensi dell'art. 18 par. 2 ecc.

Occorre, in particolare, sottolineare che ai sensi dell'art. 19 par. 4 dello Statuto la RI "*può ottenere, con richiesta motivata della maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 c.1. punto 9 per qualunque atto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione".*

Ai sensi dell'art. 19-bis due terzi dei membri della RI corrispondono a 6 membri e quindi rendono comunque decisivo almeno 1 membro espresso da uno dei gruppi di comuni definiti all'art. 9 dello Statuto.

Tale precisazione viene operata per puntualizzare che l'adeguamento alla disciplina del D.Lgs. 33/2013 non deve assolutamente intendersi dalle Autorità competenti come implicita rinuncia alla modalità in *house providing* degli affidamenti operati alla Società e al correlato modello gestionale che caratterizza la Società.

Sotto diverso profilo, attribuito alla Pubblica Amministrazione il sembiante di una società dominante dell'art. 2359 cod. civ., dato che soltanto a condizione di tale avvicendamento morfologico il rinvio normativo diventa funzionale alla ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 2 bis comma 2 lett. b) D.lgs. 33/2013, si esclude che il Legislatore abbia inteso estendere il richiamo normativo fino ad evocare anche la fattispecie di cui all'art. 2359 2° co. cod. civ.

Si oppone a tale conclusione l'art. 22 5° co. d.lgs. 33/2013, stabilendo che "*le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1 lett. b) e 2) da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni*". La perimetrazione dei "*principi di trasparenza*" operata da tale ultima norma tramite esclusivo rinvio ai commi 1 lett. b) e 2 dell'art. 22 d.lgs. 33/2013 esclude evidentemente l'applicazione alle cd. società controllate di secondo grado dell'intera disciplina del d.lgs. 33/2013 e quindi conferma che, nell'ambito dell'art. 2 bis 2° co. lett. b) d.lgs. 33/2013 s.m.i., il richiamo all'art. 2359 cod. civ. e quindi la sottoposizione alla disciplina del D.Lgs. 33/2013 che tale richiamo porta con sè è esteso solamente alle società direttamente controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Si prende atto, sotto questo profilo, che la determinazione n. 8/2015 dell'ANAC ritiene compatibile la dizione utilizzata dalla norma con la natura del fenomeno in house providing.

**III.5. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società**

Per quanto chiarito nel capitolo III.4 del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

a) il D.Lgs. 33/2013 si riferisce all'intero comparto della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 2° co. D.Lgs. 165/2001 s.m.i., con il che anche ad organi politici e di servizio settoriali, dettando discipline puntuali che, come tali, sono del tutto inapplicabili alle imprese;

b) al di fuori di tale aspetto, la riforma dell'art. 24-*bis* L. 114/2014 non affronta il tema esegetico creato dal richiamo da parte del D.Lgs. 33/2013 ad un ordinamento di istituti, obblighi ed adempimenti tipici della Pubblica Amministrazione e del tutto o parzialmente irriferibili alle società in generale;

c) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini dell'oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui la società istituzionalmente sia preposta, con il che occorre chiarire anche alla luce dell'oggetto sociale di AMC quali siano gli obblighi effettivamente adottabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**III.5.1.** – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica struttura di impresa di AMC.

Si procede ad analizzare le regole contenute nel D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 e l'art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l'istituto dell'accesso civico etc., che trovano sistemazione in altra parte del PTPCTI. Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione di fondo), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego e alla specifica tematica degli incarichi disciplinata nel TUPI.

Non è applicabile l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici cui non è riconducibile AMC.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, art. 38, art. 40.

Non è applicabile l'art. 39 in quanto irriferibile alla Società in ragione del suo specifico oggetto sociale.

**III.5.2.** –Stralciate, dunque, le norme non applicabili, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento ad AMC e alla sua realtà di impresa.

In tal senso, prima si procederà all'individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri esegetici adottati.

**III.5.2.1.** - Richiamate come premessa dell'operazione di adattamento alla realtà aziendale le considerazioni al paragrafo III.4. del presente documento si constata, in primo luogo, che, in forza dell'art. 24-*bis* l. 114/2014, le società di cui all'art. 2 bis 2° co. lett. b) non "*sono*" né diventano Pubblica Amministrazione (in quanto rimane ferma la definizione del comma 1 dell'art. 2 bis d.lgs. 33/2013) ma esclusivamente sono destinatarie della medesima disciplina ("*La medesima disciplina si applica …")* del D.Lgs. 33/2013.

Tale criterio è adottato in sintonia con l'indirizzo dell'ANAC allorché nella delibera 144/2014 *sub* par. 1 (che ha revocato la precedente delibera 65/2013) come nella delibera 148/2014 *sub* par. 1 (che ha superato la precedente delibera 77/2013) ha espressamente chiarito che le medesime si indirizzano soltanto alla Pubblica Amministrazione e non alle società, con ciò operando un netto distinguo e rinviando la disciplina di queste ultime ad altri futuri provvedimenti.

Tale indirizzo è confermato dal fatto che l'ANAC ha espressamente adottato la determinazione n. 8/2015 in materia di società.

Ne consegue che è il Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.

In tale quadro, non sono di alcuna utilità interpretativa nemmeno le circolari amministrative anteriori alla riforma che obbediscono ad un indirizzo differente e del resto sconfessato dall'entrata in vigore della riforma di cui all'art. 24-*bis* L. 114/2014.

Ne consegue che è il Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi alla Società (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di stato). In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono e non debbono cancellare una ontologia del tutto differente o creare nel cittadino una confusione nella percezione del soggetto terzo rispetto alla natura e ai compiti di AMC.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013) e n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), oltreché degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1° e 2° D.lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 co. 2° d.lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata "*nel rispetto delle disposizioni … di protezione dei dati personali*".

Il richiamo ai "*dati personali*" porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

D'altra parte, come osservato dal Garante, "*da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione <<pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente>> - cfr. art. 3,5,7,8,9,10,41,43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli <<obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni>> contenuti oltreché nel d.lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse*" (Parere Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 *sub* "*Parte Prima 1. Principi e oggetto del <<decreto trasparenza>> (art. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013)".*

**III.5.2.2. –** AMC è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela dell'ordine pubblico e del segreto industriale a tutela dell'interesse pubblico degli Enti Pubblici in aderenza all'art. 1 co. 2° D.Lgs. 33/2013.

Alla società AMC, infatti, sono riferibili servizi ed impianti sensibili di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico e, d'altra parte, AMC è titolare di specifico *know-how* che costituisce patrimonio pubblico.

Inoltre, la determinazione n. 12/2015 dell'ANAC ha posto anche l'accento sull'opportunità di prevedere una espressa disciplina aziendale in materia di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti nella constatazione che allo stato non interviene normativa siffatta per le Società a partecipazione pubblica e che è in corso di discussione un disegno di legge in materia per le società in generale. Fra i momenti dell'introduzione di tale disciplina, vi è anche l'espressa esclusione delle segnalazioni dei dipendenti dall'accesso.

Pertanto, nel contesto del Regolamento di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013 si specificheranno coerentemente gli elementi che sono sottratti all'accesso civico ai sensi dell'art. 5 bis D.Lgs. 33/2013.

**III.5.2.3.** - Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione ritenute applicabili si osserva preliminarmente che AMC ha da sempre coltivato la trasparenza mediante l'istituzione e il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale. Successivamente all'entrata in vigore della L. 190/2012 e della decretazione attuativa,

nonostante corrette perplessità in ordine all'applicabilità di tale normativa in ragione della perdurante inattuazione di alcune parti della L.190/2012, AMC aveva già attivato spontaneamente nel proprio sito una apposita sezione dedicata alla pubblicità finalizzata alla trasparenza, pubblicando le informazioni indicate dai commi 15 e ss. dell'art. 1 L. 190/2012 s.m.i.. A seguito, pertanto, dell'entrata in vigore dell'art. 24-bis L. 114/2014 AMC si limita, pertanto, ad implementare i contenuti della sezione.

Ciò premesso, si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 come sopra perimetrato:

**Art. 9**: l'apposita sezione collocata nell'home page del sito istituzionale, "Trasparenza", è stata denominata "Società trasparente" in ragione del fatto che comunque AMC non è una Pubblica Amministrazione, come del resto statuito dal Legislatore del D.Lgs. 33/2013. L'applicazione della norma letteralmente e, quindi, l'introduzione della parola "Amministrazione" può indurre in errore il cittadino, tanto più nel caso di specie ove la Società è pacificamente un gestore multiservizi di tipo industriale. Tale scelta è confermata dalla determinazione n. 8/2015 dell'ANAC.

**Art. 10**: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei, mentre l'obbligo di cui alla lett. c) è stato "tradotto" riferendolo ai componenti dell'OdV (ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.). In generale e con riferimento alla menzione dei "curricula" compiuta alla lett. c), il GP 243/2014 raccomanda sub par. 9.a: "Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (…). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie di carattere professionale, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di cd. furti di identità). Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice [della Privacy: n.d.A.], evidenziando gli elementi di aggiornamento".

**Art. 13**: La norma è applicata sotto la voce "Disposizioni Generali" mediante la pubblicazione dello statuto della Società e di una selezione di provvedimenti, anche eventualmente attraverso il link a siti specializzati e di settore. Nella voce "Cariche Sociali" sono poi indicati i nomi del componenti del cda ("organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione"), con l'indicazione della competenza ("presidente", etc.) e altresì i nomi dei componenti della RI e del Collegio Sindacale.

**Art. 14**: sul tenore della norma si operano le seguenti riflessioni: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea; b) per il curriculum vale quanto osservato sub art. 10; c) non si prevede uno specifico istituto della missione; d) ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

A seguito dell'introduzione del comma 1 quinques da parte del D.Lgs. 97/2016, gli obblighi di pubblicazione di cui sopra si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui siano attribuite deleghe o in ogni caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.

**Art. 15**: A seguito della revisione dell'articolo ad opera del D.Lgs. 97/2016, l'azienda oltre a quanto pubblicato nella sezione appalti, provvederà ad adeguarsi alla disposizione de qua quanto prima.

**Art. 16 e 17**: la norma richiede una adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs. 165/2001. E' inapplicabile il riferimento al "personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico". I dati pubblicabili sono inseriti nella voce "Risorse umane".

**Art. 19**: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto come società gestore di servizio pubblico, AMC non è tenuta ad utilizzare l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso". Ciò posto, la Società ha da tempo predisposto nel proprio sito istituzionale la sezione "Lavora con noi" con la quale sono raccolte le candidature.

Nella sotto-sezione "Risorse Umane" della sezione "Società trasparente" compare la sottosezione "selezione del personale" e "procedure di selezione in corso" ove si pubblicano i contenuti relativi alle selezioni del personale, in aderenza a quanto chiarito dal Garante della Privacy. La Società ha adottato un regolamento per il personale parimenti ivi pubblicato.

**Art. 20**: il riferimento alla performance è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. La restante disciplina è adattata alla prassi aziendale. I dati sono pubblicati nella voce "Risorse Umane". Si ricordano gli indirizzi esplicativi di cui alla determina n. 8/2015.

**Art. 21**: La disciplina è adattata alla prassi aziendale, sottolineandosi peraltro che i documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irrilevante per la Società.

**Art. 22**: nessun commento.

**Art. 23**: l'estensione di tale norma è riferibile all'attività istituzionale di servizio pubblico. In attesa di chiarimenti, si segnala un problema di privacy e sul punto si richiama non solo il par. 9.d. del PG 243/2014 ma anche più in generale il problema dei dati personali con riferimento, in particolare, alle autorizzazioni o concessioni. Si richiama inoltre l'indirizzo interpretativo di cui al verbale della Conferenza Unificata 24 luglio 2013. Si segnala che AMC ha deciso di prevedere una specifica voce "Appalti" in "Società Trasparente". In tale voce sono riuniti sia gli adempimenti annuali di cui all'art. 1 comma 32 l. 190/2012 sia la notizia delle procedure in corso (mediante apposito rinvio alla sezione "Bandi di gara", che per esigenze di fruibilità immediata degli operatori e posta in evidenza autonoma nella *home page* del Sito istituzionale) sia degli esiti delle procedure. Di tal modo si è ottemperato anche alla previsione dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013.

**Art. 26 e 27**: tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un quid che abbia natura liberale. Allo stato ed in attesa di chiarimenti, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltreché ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili.

**Art. 29**: in attesa di chiarimenti, si intende la pubblicazione dei bilanci, già in corso, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

**Art. 30**: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico non si pubblicheranno "informazioni identificative" almeno rispetto agli impianti di servizio pubblico riferibili a AMC. Sono pubblicati i canoni attivi e passivi.

**Art. 31**: nessun commento salvo l'attenzione alla privacy, secondo il PG 243/2014, con l'eventuale creazione di una scheda riassuntiva ad hoc ed un eventuale mascheramento dei dati non necessari nei provvedimenti relativi.

**Art. 32**: la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima, come del resto risulta dal sito. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 d.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la Pubblica Amministrazione. I contenuti sono raccolti nella voce "Servizi erogati, procedimenti, autorizzazioni e concessioni".

**Art. 33**: Si tratta di una norma la cui applicazione, per quanto concerne l'indicatore trimestrale, è comunque prevista per le società almeno dal 19 giugno 2015 (tre mesi oltre il termine del 19 febbraio 2015).

**Art. 35**: trattasi di norma da riferirsi ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività istituzionale. Per quanto l'adempimento sub lett. a) riguarda anche espressamente i concessionari di pubblico servizio; i contenuti sono in parte raccolti nella voce "Servizi erogati, procedimenti, autorizzazioni e concessioni" e nella voce "Pagamenti" ove sono offerti anche i riferimenti necessari per i pagamenti.

**Art. 36**: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 d.lgs. 82/2005 s.m.i.) direttamente applicabile anche ai gestori di servizi pubblici in parte qua.

**Art. 37**: la norma si sovrappone parzialmente all'art. 23 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013 e, pertanto, l'unico senso possibile può essere quello che la norma voglia ribadire che occorre rispettare il Codice dei Contratti e pubblicare i bandi e gli avvisi a contrarre, il che è regolarmente compiuto da AMC. Si veda quanto dedotto sub commento all'art. 23.

**Art. 38**: allo stato e in attesa di chiarimenti, si pubblica il piano degli investimenti nel SII, che risponde al paradigma di informazioni individuato dalla norma. Tale dato è pubblicato nella voce "investimenti".

**Art. 40**: AMC fa propri i casi di esclusione della pubblicazione di cui all'art. 5 d.lgs. 195/2005 che sono riportati nell'adottato Regolamento relativo all'accesso civico.

## IV. - Misure ai sensi della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013

### IV.1. – Elenco delle misure.

Le misure per garantire l'adeguato livello di prevenzione della corruzione e trasparenza sono identificate nelle seguenti:

- la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico;
- l'attuazione e l'aggiornamento costante del PTPCTI ai sensi della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 e obblighi correlati;
- l'adeguamento e l'aggiornamento costante del sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;
- l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espresso e costante adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale;

• la cura del rapporto con gli utenti e la società civile mediante l'impegno alla effettuazione di iniziative volte a consentire la maggiore conoscenza del servizio pubblico e ad incrementare la cultura civica del cittadino, compatibilmente con il budget aziendale.

**IV.2 – Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza.**

Occorre preliminarmente considerare che il Responsabile Prevenzione Corruzione (*RPC*) è il soggetto centrale del sistema dei controlli interni, finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti in un'ottica di prevenzione e di eventuale denuncia dei reati di corruzione in tutte le loro diverse sfaccettature.

Sul piano sostanziale, per evitare che la nomina del Responsabile sia un adempimento di carattere puramente formale, è necessario che il titolare di tale funzione sia un dirigente munito di poteri sul personale ed in grado di assicurare la vigilanza necessaria per impedire che si verifichino episodi di corruzione all'interno dell'azienda.

Inoltre, occorre che il Responsabile anticorruzione sia in possesso di competenze adeguate per lo svolgimento di una serie di compiti di tipo amministrativo riguardanti il piano triennale di prevenzione, vale a dire:

1. individuare le attività che presentano un rischio elevato di corruzione;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in modo da prevenire il rischio di corruzione;
3. verificare i rapporti tra la società e le imprese che stipulano contratti di fornitura con la medesima (art. 1, comma 9, legge 190/2012).

Sotto il profilo dell'adempimento, al fine di garantire i connotati di indipendenza che debbono caratterizzare l'attività del RPC/RT è stata adottata la scelta di incaricare il DG attribuendo le relative funzioni allo stesso.

All'interno della società è presente una procedura di controllo periodica sull'attività svolta dal DG, idonea per evitare un possibile conflitto di interessi con l'esercizio della funzione di Responsabile Anticorruzione.

In particolare, sulla base delle procedure esistenti presso AMC Spa, la procedura di controllo comprende:

1. l'esame bimestrale da parte del Consiglio di Amministrazione delle spese e dei contratti autorizzati dal DG, nei limiti di budget previsti per l'esercizio dei suoi poteri;

2. l'analisi da parte dell'Organismo di Vigilanza (*ODV*), ogni quattro mesi, sull'osservanza delle procedure aziendali, mediante apposita relazione dell'ODV al Consiglio di Amministrazione (*CdA*) sui risultati del controllo effettuato;

3. una relazione semestrale da parte del RPC/RT al CdA circa l'attività svolta.

Conformemente alle disposizioni, RPC svolge anche le funzioni di RT. L'atto di nomina è pubblicato nella voce "Disposizioni generali" della sezione "Società trasparente" del Sito Istituzionale ed è stata debitamente comunicata all'ANAC. Il RPC/RT può avvalersi della struttura aziendale per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal Piano e dalle leggi al fine di garantire il penetrante ruolo di controllore dei flussi informativi rilevanti ai sensi dell'art. 43 D.Lgs 33/2013 fornendolo di strumenti di controllo ed indicatori ulteriori ed evitando inefficienti sovrapposizioni fra l'attività di monitoraggio di cui alle funzioni di controllo già conferite al DG e l'attuazione delle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza anche grazie a periodici incontri con l'OdV.

La scelta consente la continuità fra l'azione in materia di contrasto alla corruzione e di applicazione della cultura della trasparenza, intesa come una delle misure di prevenzione della corruzione.

**IV.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico.**

La Società ha deciso di prevedere:

- la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con i requisiti previsti dalla L. n. 190/12, che coincide con il Responsabile della Trasparenza,
- la redazione di un Piano di Prevenzione della Corruzione integrato con il Modello 231 della Società, denominato Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell'Integrità (PTPCTI).
- la figura del Referente Unico del RPC/RT che a sua volta coordinerà e si avvarrà dei diversi Responsabili di Servizio.

Quanto al punto 2, il disposto della Legge n. 190/12 prevede un concetto di corruzione più ampio rispetto a quello previsto del D.Lgs. n. 231/01: l'approccio introdotto dalla Legge anticorruzione mira infatti a prevenire qualsiasi comportamento, attivo o passivo, di infedeltà, corruzione e/o malaffare che, oltretutto, solitamente sfocia in malfunzionamenti ed inefficienze, mentre il D.Lgs. n. 231/01, con la sua impostazione incentrata sulla responsabilità amministrativa della Società, intende prevenire i comportamenti corruttivi intesi ad avvantaggiare la Società o, comunque, compiuti per conto e nell'interesse della Società.

Per l'espletamento dell'incarico di RPC/RT, il DG è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale,

oltreché di un puntuale potere sanzionatorio. Ulteriori indicazioni sono contenute nel capitolo V del presente documento.

**IV.2.1.1. – Il sistema del Referente Unico e dei Responsabili di servizio.**

Il PRC/RT nella sua attività di redazione e attuazione del Piano e monitoraggio del medesimo, è supportato da un sistema facente capo ad un Referente Unico con il compito di coordinare i diversi Responsabili di ufficio che debbono identificarsi come segue:

- Settore Amministrativo: Contabilità generale, Ufficio Qualità Ambiente, Ufficio Acquisti e Magazzino, Settore Appalti e Personale, Ufficio Informatico;
- Settore Tecnico: i responsabili dei singoli settori di servizio pubblico e del settore prevenzione e protezione.

Il Referente Unico effettua quadrimestralmente una verifica con i Responsabili di servizio relativa all'attuazione del piano e verifica la puntualità delle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Dell'incontro viene redatto verbale, sottoscritto dal Referente e dai Responsabili, che viene trasmesso all'RPC/RT il quale lo sottoscrive per presa visione.

Per mezzo del Referente unico sono garantiti i flussi di comunicazione tra l'RPC/RT e i Responsabili e tra RPC/RT e ODV, salvo la possibilità di colloqui diretti.

**IV.2.2. – Compiti del RPC/RT**

Si richiamano i compiti del RPC/RT come previsti dalla Legge 190/20112 e dal D.Lgs. 33/2013 e si precisano gli ulteriori specifici compiti.

Il RPC/RT prenderà atto dell'attuazione del piano e della puntualità delle pubblicazioni sulla base delle periodiche rendicontazioni del Referente Unico. Il RPC/RT curerà, sulla base delle informazioni raccolte dal Referente e del regolamento che disciplina l'esercizio delle attività e i flussi di comunicazione con i Responsabili di settore, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- aggiornamenti del PTPCTI annuali nell'ambito del triennio;
- n. 1 rapporto annuale al CDA in ordine allo stato di attuazione del PTPCTI che segnali ogni criticità e attività correlata;
- n.1 rapporto annuale con riferimento all'aggiornamento dei dati relativi alla pubblicazione obbligatoria e all'aggiornamento dei flussi, con previsione, dell'obbligo di comunicazione tempestiva di ogni modifica e variante rispetto all'assetto della trasparenza di ciascun settore di cui al Sistema dei Responsabili di settore;

- n. 1 riunione annuale con il Referente unico e i Responsabili di servizio per l'ottimale pianificazione degli adempimenti di cui al PTPCTI e normativa connessa;
- n. 1 riunione almeno annuale con l'Organismo di Vigilanza;

- verifiche a campione e puntuali con riferimento all'area di competenza del singolo Responsabile di settore;

- possibili sanzioni attraverso il richiamo al Codice Etico circa le condotte del Referente e dei Responsabili di settore;

- ricognizione degli obblighi circa gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 rispettando l'esercizio dell'onere di segnalazione previsto dalla stessa legge;

- l'alta sorveglianza rispetto all'effettuazione degli adempimenti previsti dal PTPCTI e diversi dal rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il RPC/RT ha provveduto ad aggiornare il Codice Etico del MOG 231 con la previsione delle fattispecie di cui alle norme sull'anticorruzione e la trasparenza e ogni anno verificherà eventuali aggiornamenti.

Il Codice Etico, così aggiornato, è stato sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto.

**IV.3. – Accesso Civico**

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico, il RPC/RT ha assunto il Regolamento per l'accesso civico. Il Regolamento ed i relativi moduli sono pubblicati alla voce "Accesso civico" della sezione "Società trasparente" del Sito istituzionale.

**IV.4. – Azione di sensibilizzazione e formazione del personale.**

Con riferimento alla misura *sub* 4 di cui al par. IV.1. del presente capitolo, si prevede che il Codice Etico, una volta aggiornato, sia poi tempestivamente sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto con periodica verifica dell'efficacia della formazione.

A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale o con mezzi alternativi affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

E' previsto costante aggiornamento per l'RPC/RT, per il Referente e per i Responsabili di Settore di cui al Sistema istituito nel par. IV.2.1.1. del presente capitolo.

## V. – Interazione tra PTPCTI e Mog. 231/2001

### V.1. - Il Modello ex D.Lgs. n. 231/01 della Società

A.M.C. S.p.A, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine di ciascuna società del Gruppo, delle aspettative dei propri Soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere, sin dal 2010, all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.
Il Gruppo considera il Modello come indispensabile strumento di *corporate governance,* atto a diffondere regole e precetti condivisi dal personale aziendale e da tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto delle società.
A.M.C. S.p.A. ha adottato, in prima applicazione, il proprio Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione e successivamente ne ha aggiornato i suoi contenuti.
I contenuti del Modello sono stati oggetto nel corso dell'ultimo biennio di un'attività strutturata di formazione, dapprima generale ed estensiva (primo livello) e successivamente più specifica (secondo livello) indirizzata a tutto il personale aziendale.
Il Modello caratterizza il funzionamento operativo dell'A.M.C. S.p.a. e rappresenta il regolamento generale aziendale che raccoglie un insieme di principi e regole che devono:

- incidere sui comportamenti dei singoli, sull'operatività della Società e sulle modalità operative con le quali la stessa si relaziona verso l'esterno;
- informare i regolamenti e le procedure operative, che devono recepire i contenuti prescrittivi (principi di comportamento e protocolli di controllo) del Modello;
- rappresentare il costante riferimento per l'effettuazione dei controlli finalizzati a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è costituito da:

- una Parte Generale,
- cinque Parti Speciali:
    a) Reati contro la PA*;*
    b) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*;*
    c) Reati Societari;
    d) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-*septies del Decreto;*
    e) Reati Ambientali.
- Il Codice Etico predisposto per l'intero Gruppo.

La Società, a seguito dell'aggiornamento del Modello effettuato nel 2013, ha proceduto nei mesi successivi ad allineare le procedure operative alle prescrizioni previste dal proprio Modello.
Per vigilare sul rispetto delle disposizioni del Modello e sulla sua efficacia di funzionamento, l'Organismo di Vigilanza effettua, oltre alla vigilanza nel caso di segnalazioni pervenute,

verifiche programmate sulla base di un piano predisposto annualmente e comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società, e di una procedura che regola l'esecuzione delle medesime.
L'attuale sistema di prevenzione della corruzione di A.M.C. S.p.A. poggia principalmente su:

- le disposizioni previste dal Modello ex D.Lgs. n. 231/01 per le aree a rischio coincidenti;
- il Codice Etico;
- il Corpo normativo interno riferito alle procedure in vigore rilevanti per la gestione delle attività sensibili;
- i flussi informativi periodici verso l'ODV e le attività di compliance 231 e anticorruzione effettuate dall'Organismo di Vigilanza e dal Referente.

**V. 2. – Coordinamento del PTPCTI con il MOG 231 in AMC.**

Il PTPCTI è chiamato ad indicare le "*iniziative*" e le relative "*modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia*" che la società ritiene funzionali a garantire "*la legalità e lo sviluppo dell'integrità*".

Nella volontà dichiarata di valorizzare il PTPCTI come risposta mirata agli specifici bisogni informativi connessi alle funzioni aziendali non si può prescindere dalla considerazione per cui i gestori di servizio pubblico si distinguono per una duplicità fenomenica (impresa/ente aggiudicatore) intrinseca all'attività svolta e che necessariamente si ribalta sulla definizione delle modalità di manifestazione del fenomeno corruttivo rispetto a tali soggetti.

Il gestore può dunque porsi indifferentemente come soggetto attivo o passivo di azioni di malaffare e su più fronti (Pubblica Amministrazione controllante, utenti, fornitori, terzi) con conseguente peculiare sviluppo delle aree di rischio.

La peculiarità descritta informa il contenuto del PTPCTI che "*deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere*" (PNA, pag. 25) dalla Società ma ne influenza anche il rapporto con il MOG 231 perché il PTPCTI individua e sviluppa le "*iniziative … previste per garantire … la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità*", come previste dal D.lgs. 33/2013 parimenti a partire dalla verifica delle aree di rischio, in una ottica di ideale condivisione del *modus procedendi* dell'analisi del rischio.

Il collegamento fra il MOG 231 ed il PTPCTI si fonda sulla sostanziale affinità fra i due, che ha radici prima di tutto giuridiche, in quanto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche *ex* D.lgs. 231/2001, di cui il MOG 231 è parte essenziale, deve ricondursi all'esercizio della delega di cui all'art. 11 l. 29 settembre 2000 n. 300 in materia di lotta alla corruzione ma anche tecniche, una volta ricordato come il Governo ebbe a

sintetizzare il processo di elaborazione del nuovo istituto del Piano per la prevenzione della corruzione durante i lavori preparatori della L. 190/2012: "*il meccanismo generale si fonda sul risk management o gestione e valutazione del rischio. Uno dei punti salienti della gestione del rischio è, in primo luogo, la mappatura dei procedimenti. In sostanza, ogni amministrazione deve operare una ricognizione dei procedimenti amministrativi e, in genere dei servizi erogati al pubblico, in modo tale da avere un quadro completo dei servizi e delle procedure adottate. Una volta fatta la mappatura, occorre individuare le aree a rischio. Al riguardo, posso dire che ci sono aree intrinsecamente a rischio trasversalmente a rischio per tutte le amministrazioni. … E' anche vero, però, che esistono anche rischi collegati all'area di attività specifica della pubblica amministrazione … E' evidente, una volta individuati dalle singole amministrazioni i procedimenti e le aree a rischio, che scatta l'obbligo di adottare una serie di misure preventive e di modelli organizzativi che, nell'esperienza sia amministrativa che aziendale, intendono attenuare detto rischio*" (Intervento del Ministro per la PA al Senato durante la discussione in seconda lettura del 17 ottobre 2012).

Pertanto, il PTPCTI stabilisce le iniziative per garantire l'obbiettivo di cui all'art. 10 d.lgs. 33/2013 sostanzialmente per differenza rispetto al presidio di cui al MOG 231 per includere non solo le fattispecie di reato di cui al Titolo II del Codice Penale che non trovano presidio nel MOG 231/2001 ma anche "*le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento …. a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione … ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*"(PNA, pag. 13).

Nella consapevolezza di un'ampia scelta di soluzioni, AMC ha impostato la propria azione di coordinamento riflettendo sul peculiare significato che il MOG 231 assume nel contesto della disciplina istitutiva, come regolatore dei termini della responsabilità delle persone giuridiche con riferimento a specifiche fattispecie.

Per tale circostanza AMC ha deciso di separare in due documenti distinti il MOG 231 e il PTPCTI, con il che al MOG 231 si affianca la mappatura operata per differenza, secondo gli indirizzi del PNA, nel PTPCTI nella parte *sub* art. 10 D.Lgs. 33/2013 e le azioni di prevenzione, che, tutte insieme considerate, costituiscono e corrispondono pienamente, come emerge analizzando sia la determinazione n. 8/2015 sia la determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, le misure ulteriori per la prevenzione della corruzione, con l'estensione ivi auspicata e la metodologia di formazione ivi adottata, in quanto le azioni nascono da una valutazione dei rischi operata con stretto riferimento alla struttura ed operatività aziendale.

**V.3. – Elenco delle misure di cui alla L. 190/2012 e all'art. 10 D.Lgs. 33/2013.**

Le misure per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono identificate come segue:

- attuazione e l'aggiornamento costante del PTPCTI ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e obblighi correlati,

- attribuzione al PRC/RT dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate nella parte del PTPCTI ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013,;

- verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconferibilità al momento della nomina e annualmente;

- l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e accertamento della presa visione ed accettazione da parte del medesimo nonché specifica attività formativa a favore di tutti i dipendenti;

- l'adozione di opportuna procedura per la segnalazione degli illeciti;

- redazione e pubblicazione della relazione annuale dell'RPC/RT;

Nel corso del 2015, è stato adottato il regolamento ex D.lgs. 39/2013 per la verifica dei casi di inconferibilità ed incompatibilità che è pubblicato nella sottosezione "Cariche sociali" della sezione "Società trasparente" del Sito istituzionale.

Nel 2016 è adottata la procedura di segnalazione degli illeciti.

In adempimento della disciplina transitoria di cui alla determinazione n. 8/2015, il RPC/RT ha provveduto alla redazione della Relazione annuale, secondo lo schema predisposto dall'ANAC, che è pubblicata alla sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" della sezione "Società Trasparente" del Sito istituzionale.

**V.4 - Informative tra RPC/RT e ODV**

Il piano di verifiche ai fini del MOG 231 per gli ambiti relativi alla corruzione, sulla base dell'attuale impostazione del sistema di controllo interno, deve essere definito in sinergia con quello ai fini della L. 190/12, così da attivare un'azione di verifica congiunta tra l'Organismo di Vigilanza e il RPC/RT; l'impostazione deve garantire anche il contestuale scambio di informazioni.

Inoltre, il dovere di informativa tra l'Organismo di Vigilanza ed il RPC/RT deve estendersi alle criticità che abbiano attinenza con il tema della corruzione, rilevate a seguito di una investigazione speciale conseguente a determinati fatti occorsi o oggetto di iniziative giudiziarie e a qualsiasi segnalazione ricevuta in merito a comportamenti che risultino in contrasto con le disposizioni del Modello e del Piano in materia di reati di corruzione.

E' evidente che lo scambio di informazioni coinvolgerà l'organo amministrativo attraverso gli strumenti di informazione previsti nel Modello e nel presente Piano ma anche, ove necessario ed urgente, attraverso apposite informative congiunte *ad hoc.*

### V.4.I. Monitoraggio e aggiornamento del PTPCTI

Il RPC/RT provvederà a monitorare costantemente la realizzazione del PTPCTI e valutare la sua adeguatezza ed efficacia ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di rispetto della normativa sulla trasparenza.

Tale monitoraggio consentirà di aggiornare il PTPCTI con cadenza annuale. L'aggiornamento, a cura del Responsabile, verrà predisposto in assoluta sinergia con le attività e le iniziative di controllo dell'Organismi di Vigilanza, per quanto attiene alle materie di interesse comune.

L'aggiornamento del PTPCTI, se valutato opportuno da parte del RPC/RT, sarà accompagnato dalla redazione di una breve relazione sullo stato di avanzamento del piano di azioni e sulle principali criticità di funzionamento.

## V.5. - Mappatura delle aree di rischio ed identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della lotta alla corruzione al di fuori del MOG 231 e misure di gestione del rischio.

### V.5.1. – Principi generali

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, si è ritenuto di effettuare una analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a maggior rischio di commissione di condotte che possano compromettere l'integrità della Società.

### V.5.2. - Metodologia

Ai fini della mappatura delle aree e dei processi a rischio, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;
- conseguente mappatura dei processi e delle aree aziendali e individuazione di quelle a maggior rischio, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società.

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi delle quale si compone ed i responsabili di ciascuna di esse.

Pertanto, l'attività di mappatura è stata condotta secondo le seguenti fasi:

- interviste alle risorse responsabili dei processi aziendali attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza;
- identificazione, ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- analisi del rischio, valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce (cd. "probabilità" ed "impatto") per giungere alla determinazione del rischio, dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto (Rischio inerente = Probabilità complessiva*Impatto complessivo). Si precisa che il rischio di ciascun processo è stato così valutato:
    - 1 > rischio > 3 basso
    - 4 > rischio > 6 medio
    - 7 > rischio > 9 alto

**V.5.3. – Fattispecie da analizzare**

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere "*la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità"* paiono ravvisabili in tutti quei casi in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali ipotesi sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'esito di tale mappatura si trova allegato.

**VI. Pianificazione triennale**

2015

- Adozione e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con correlate misure ulteriori di prevenzione della corruzione
- Nomina Responsabile per la trasparenza
- Adeguamento sezione "trasparenza" sul sito istituzionale
- Definizione delle procedure di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione
- Definizione di un sistema di "accesso civico"
- Adozione Regolamento ex D.Lgs. 39/2013
- Verifica pubblicazione dei dati previsti *ex* d.lgs. 33/2013

2016

- Adozione procedure in materia di segnalazione degli illeciti
- Adozione Regolamento Accesso Civico
- Nomina RPC/RT e adozione regolamento compiti RPC/RT
- Valutazione operato del 2015 in materia di trasparenza
- Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza
- Adeguamento Piano, sito e documenti vari alla luce della emanata normativa

2017

- Perfezionamento procedure attuate
- Valutazione triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza
- Revisione mappatura dei rischi e adozione del nuovo programma triennale

## VII. Allegati:

Tabella dei rischi

Mappatura

| | 17/10/2016 | RISCHIO RESIDUO | | | | AREE DI RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REV 2016/01 | | | | | | | | | AREA TECNICA | | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| PAR. | REATO | ASSENTE | BASSO | MEDIO | ALTO | C.d.A. | Presidente del C.d.A. | Vice Direttore Generale - Direttore Generale f.f. | Dirigente Responsabile Servizi tecnici | Settore Gas | Settore Idrico Integrato | Settore Illuminazione Pubbloica - Votiva e gestione Impianti Elettrici | Settore Teleriscaldamento - Energia e Servizi cimiteriali | Responsabile d'esercizio Settore Tarsporti | Contabilità generale | Settore Segreteria - Appalti - Amm.ne Personale | Settore legale | Contabilità Ananlitica - gestione S.I. Settore U.U. e bollettazione | Ufficio Acquisti e Magazzino | Trasporti e gestione Soste |
| 01:01 | Art. 314 c.p. "Peculato" | | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | | | X |
| 01:02 | art. 315 c.p. "Malversazione a danno di privati" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:03 | Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" | | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | | | X |
| 01:04 | art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello stato" | | X | | | X | X | X | | | | X | | X | X | | | | | |
| 01:05 | Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" | | X | | | X | X | X | | | | X | | X | X | | | | | |
| 01:06 | Art. 317 c.p. "Concussione" | | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | | | X | | | | |
| 01:07 | Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" | | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | | | | X |
| 01:08 | Artt. 318 – 322 c.p. Fattispecie corruttive | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 01:09 | Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri" | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 01:10 | Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio" | | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | |
| 01:11 | Art. 324 c.p. "Interesse privato in atti d'ufficio" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:12 | Artt. 325-326 Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti" | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| 01:13 | Art. 327 c.p. "Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:14 | Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione" | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| 01:15 | Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica" | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:16 | Art. 330 c.p. "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:17 | Art. 331 "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità" | | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| 01:18 | Art. 332 c.p. "Omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio" e art. 333 c.p. "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:19 | Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in matera di cose sottoposte a sequestro | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01:20 | Art. 640 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato" | | X | | | | X | X | | | | X | X | | X | X | X | X | | |
| 01:21 | Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" | | X | | | X | X | X | | | | | | | X | | | | | |
| 01:22 | Art. 640 ter c.p. "Frode informatica" | | X | | | | | X | | | | | | | X | | | X | | |

**MAPPATURA**
Art. 314 c.p. “Peculato”
[Art. 315 c.p. “Malversazione a danno di privati”][x]
Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”
Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”
Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
Art. 317 c.p. “Concussione”
Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”
Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive
Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri”
Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”
[Art. 324 c.p. “Interesse privato in atti d’ufficio”][x]
Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti
[Art. 327 c.p. “Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità”] [x] Art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”
Art. 329 c.p. “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica”
[Art. 330 c.p. “Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavorii”][x]
Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”
[Artt. 332 c.p. “Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio” e art. 333 c.,p. “Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro”] [x]
[x] Fattispecie abrogate rispettivamente ad opera della Legge 205/1990 e della Legge 146/1990
Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516
Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. “Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea”
Art. 640 bis c.p. “Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche”
Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”

# MAPPATURA

Alla luce di quanto sinora esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie:

## 1.1. *Art. 314 c.p. "Peculato"*

**FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto "peculato d'uso". In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Il comma secondo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso.

Ad esempio, l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro dell'ente.

**PROCESSI A RISCHIO**

In tutti i casi in cui si faccia uso di beni appartenenti all'ente, nella libera disponibilità dell'utilizzatore (computer, telefoni, cartoleria, telepass, carta carburante, etc…), esiste il rischio di commissione del reato di peculato. Tuttavia, la stessa Giurisprudenza soccorre nel delimitare l'area del penalmente rilevante valorizzando il principio di offensività: solo l'appropriazione di denaro o altre utilità che vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (art. 97 Cost.) può assurgere al rango di illecito penalmente sanzionabile (non così, ad esempio, nel caso di beni di modesto valore economico). Di tale dato occorre necessariamente tenere conto in sede di valutazione del rischio, bilanciando l'elevato numero di potenziali soggetti attivi con la probabilità che la condotta risulti penalmente rilevante.

Dalle interviste svolte è emerso che i processi maggiormente a rischio riguardano:

- la gestione della cd. “piccola cassa”: l’area utenza ha a disposizione una cassa, con rendicontazione periodica; gli operatori degli sportelli non possono ritirare denaro contante: i pagamenti agli sportelli avvengono tramite POS;
- i rimborsi spesa di viaggio e soggiorno, l’utilizzo del telepass e della carta carburante, disciplinato internamente dal regolamento del personale;
- la vendita a bordo dei biglietti per il trasporto pubblico: ciascun conducente ha a disposizione un blocchetto da 50 biglietti (consegna e restituzione matrice regolati in sede dal responsabile d’esercizio settore trasporti con un registro di carico-scarico) per la vendita sul mezzo, il conducente non ha una cassa iniziale;
- il pagamento della sanzione elevata dal controllore per trasporto senza biglietto: una volta riscontrata l’assenza di un titolo di viaggio, il controllore eleva la sanzione compilando un verbale; il trasgressore ha facoltà di pagare la sanzione direttamente al controllore che rilascia la ricevuta liberatoria;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti (fatturazione, gestione degli incassi, acquisti).

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili all’ente, sempre avendo a mente le considerazioni pocanzi svolte in punto lesione del principio di offensività.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Responsabile d’esercizio settore trasporti
- Trasporti e Gestione Soste
- Settore Segreteria Amm.ne Personale
- Ufficio Utenza e Ufficio Bollettazione
- Acquisti e Magazzino
- Tutti i dipendenti

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

## 1.2. *[Art. 315 c.p. "Malversazione a danno di privati"]*[x]

[x] Fattispecie abrogata ad opera della Legge 86/1990.

## 1.3. *Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"*

**FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui a differenza del reati di cui all'art. 314 c.p.:

- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell'ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

Ad esempio, l'operatore addetto alle morosità e rateizzazioni riceve denaro versato da un cliente che erroneamente riteneva di dover pagare un'ultima rata per sanare la propria posizione debitoria, in realtà già sanata e – accortosi dell'errore – lo trattiene per sé.

**PROCESSI A RISCHIO**

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

In ogni caso, il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili all'ente, sempre avendo a mente le considerazioni svolte in punto lesione del principio di offensività.

**AREE A RISCHIO**

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente responsabile servizi tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Trasporti e Gestione Soste
- Settore Segreteria Amm.ne Personale

- Ufficio Utenza
- Responsabili di area

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.4. *Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato"*

**FATTISPECIE**

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque (purchè non appartenente alla P.A.), e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Si evidenzia che taluni Autori hanno interpretato l'inciso "estraneo alla Pubblica Amministrazione", nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purchè diverso dalla P.A. che eroga il conferimento pubblico.
Ad esempio, il presidente del CdA ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dalla regione per l'acquisto di un mezzo per il trasporto pubblico locale ed anziché spenderlo per il fine suddetto, lo versa sul proprio conto corrente.

**PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione dei conferimenti da parte dei soci e le erogazioni da parte di altri soggetti pubblici.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nella Presidenza, ovverosia:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Contabilità Generale
- Settore Illuminazione Pubblica
- Servizio cimiteri
- Servizio Idrico Integrato

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

### 1.5. *Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"*

**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.
Ad esempio il Presidente del C.d.A., producendo documentazione falsa, ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo per l'occupazione (destinate, nell'esempio, ad aziende impieganti più di 400 dipendenti).

**PROCESSI A RISCHIO**

Dall'analisi delle procedure del Sistema di Gestione e dalle interviste svolte, il processo a maggior rischio riguarda l'iter di richiesta/ottenimento di contributi e finanziamenti.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, tale processo vede coinvolti gli organi di vertice dell'ente, identificabili – come da organigramma – nella Presidenza, ovverosia:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Contabilità Generale
- Settore Illuminazione Pubblica
- Servizio cimiteri
- Servizio Idrico Integrato
- Servizio teleriscaldamento

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

## 1.6. *Art. 317 c.p. "Concussione"*

**FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.
Ad esempio, il responsabile tecnico, all'atto del sopralluogo per l'allacciamento alla rete fognaria, costringe il proprietario del terreno a consegnargli del denaro extra al fine del corretto disbrigo della pratica.

**PROCESSI A RISCHIO**

Occorre premettere che si tratta di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale.

Pertanto, i processi a rischio vanno identificati in quelli in cui i dipendenti dell'ente esercitano una pubblica funzione amministrativa (ovverosia, una funzione che – ai sensi dell'art. 357 c.p. – è *disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*).

Prestando adesione ad una interpretazione della norma il più possibile estensiva, si ritiene che i processi nei quali i dipendenti dell'ente paiono rivestire la qualifica di pubblici ufficiali siano i seguenti:

(I) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Servizio idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Dirigente Responsabile Servizi Tecnici;

(II) le procedure di appalto: delibera del C.d.A. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (Ufficio Appalti) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore tecnico/ufficio Appalti) e firma del bando (Presidente del C.d.A/Direttore Generale) – nomina della commissione da parte del C.d.A. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità lavori ;

(III) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali: il settore Servizi Cimiteri si occupa del rilascio delle concessioni dei loculi e cura la procedura di retrocessione delle tombe ormai dismesse all'esito della quale si può avere la vendita con asta pubblica (nel caso in cui vada deserta possono attivare altre procedure ivi compresa la trattativa privata); i rapporti con il Comune sono gestiti da un apposito contratto di servizio.

(IV) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)

(V) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

Per completezza, si segnala che, con riguardo all'autorizzazione allo scarico, l'ente rilascia un parere tecnico alla Provincia/SUAP circa la capacità dell'impianto di sopportare lo scarico, ma l'autorizzazione allo scarico è di competenza della Provincia. Pertanto, in tale ambito non si ravvisano gli estremi della pubblica funzione così come definita dall'art. 357 c.p. (bensì, di incaricati di un pubblico servizio).

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è commissibile dalle sole risorse che, nell'esercizio delle loro mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Tutti i Servizi aziendali
- Segreteria Appalti
- Ufficio Utenza

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

### 1.7. *Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"*

**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino tre anni.

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di fattispecie frutto dello "spacchettamento" dell'ipotesi di concussione operata dalla Legge 190/2012. Per quanto la condotta presenti tratti in comune con quella di cui all'art. 317 c.p., si evidenziano alcune differenze rispetto all'ipotesi di cui all'art. 317 c.p.:

- la veste di soggetto attivo del reato può essere anche ricoperta dall'incaricato di un pubblico servizio
- la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione
- la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta al cittadino la fattibilità del buon esito della pratica

amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così il cittadino ad adeguarsi a tale richiesta.

**PROCESSI A RISCHIO**

Attesa l'estensione della punibilità anche all'incaricato di un pubblico servizio si ritengono a rischio:

(I) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali: si tratta di un procedimento in cui AMC (Servizio idrico Integrato – Dirigente Responsabile Servizi tecnici) viene coinvolta (in qualità di gestore della rete idrica) per il rilascio di un parere tecnico volto a valutare – sulla base dei dati forniti dal cliente – la capacità della rete di sopportare lo scarico delle acque. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente entro i termini fissati dall'Autorità stessa;

(II) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Settore idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Dirigente Responsabile Servizi Tecnici;

(III) le procedure di appalto: delibera del C.d.A. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (Ufficio Appalti) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore tecnico/ufficio Appalti) e firma del bando (Presidente del C.d.A/Direttore Generale) – nomina della commissione da parte del C.d.A. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità lavori;

(IV) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali: il settore Servizi Cimiteri si occupa del rilascio delle concessioni dei loculi e cura la procedura di retrocessione delle tombe ormai dismesse all'esito della quale si può avere la vendita con asta pubblica (nel caso in cui vada deserta possono attivare altre procedure ivi compresa la trattativa privata); i rapporti con il Comune sono gestiti da un apposito contratto di servizio

(V) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)

(VI) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio (oltre a quelle che intervengono nei processi a rischio di commissione del reato di cui all'art. 317 c.p.) vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi tecnici
- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Tutti i Servizi aziendali
- Ufficio Utenza
- Segreteria Appalti

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

## 1.8. *Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive*

**FATTISPECIE**

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).
Ad esempio, un dipendente dell'Ente, all'atto di rivestire una qualifica di pubblico ufficiale, fa pressioni su un cliente al fine di ottenere una retribuzione extra non dovuta.

**PROCESSI A RISCHIO**

Dalle interviste svolte è emerso che i processi maggiormente a rischio riguardano:

(I) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali: si tratta di un procedimento in cui AMC (Servizio idrico Integrato – Dirigente Responsabile Servizi tecnici) viene coinvolta (in qualità di gestore della rete idrica) per il rilascio di un parere tecnico volto a valutare – sulla base dei dati forniti dal cliente – la capacità della rete di sopportare lo scarico delle acque. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente entro i termini fissati dall'Autorità stessa;

(II) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria: richiesta da parte del cittadino per allacciarsi e successiva valutazione tecnica da parte dell'Area tecnica (Settore idrico Integrato); l'autorizzazione è a firma del Dirigente Responsabile Servizi Tecnici;

(III) le procedure di appalto: delibera del C.d.A. – identificazione dei fornitori/professionisti da invitare (Ufficio Appalti) – stesura del disciplinare (ad opera del Settore tecnico/ufficio Appalti) e firma del bando (Presidente del C.d.A/Direttore Generale) – nomina della commissione da parte del C.d.A. – procedura di selezione – affidamento, esecuzione e contabilità lavori;

(IV) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali: il settore Servizi Cimiteri si occupa del rilascio delle concessioni dei loculi e cura la procedura di retrocessione delle tombe ormai dismesse all'esito della quale si può avere la vendita con asta pubblica (nel caso in cui vada deserta possono attivare altre procedure ivi compresa la trattativa privata); i rapporti con il Comune sono gestiti da un apposito contratto di servizio.

(V) il procedimento di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane: il procedimento inizia su input di un Responsabile che evidenzia l'esigenza di una risorsa e ne delinea le caratteristiche – invio della richiesta ad agenzie interinali, annunci vari e banca dati aziendale – selezione dei curricula – primo colloquio conoscitivo (tenuto dall'Ufficio Legale e dal Responsabile Richiedente) – prova pratica- secondo colloquio (tenuto dall'Assistente Legale, dal Responsabile richiedente e dal Direttore Generale).
Per quanto concerne le progressioni di carriera, la decisione finale spetta al Direttore Generale con presa d'atto del C.d.A.;

(VI) il procedimento di affidamento di incarichi professionali all'esterno: il procedimento ricalca l'affidamento di lavori, servizi e forniture quanto all'attribuzione delle competenze, ai limiti di spesa, alla consultazione dell'albo dei professionisti, tenendo conto della natura fiduciaria del rapporto e delle specificità tecniche richieste (C.d.A. e Direttore Generale);

(VII) il procedimento di affidamento diretto: input derivante da una risorsa richiedente/ RUP (Lavori , Servizi e Forniture) che ne segnala la necessità ; individuazione dei prestatori nell'albo aziendale (Ufficio Appalti/Ufficio Acquisti) ai quali viene richiesto un preventivo da sottoporre all'attenzione del Responsabile richiedente e dell'Ufficio Acquisti che ne verificano la

corrispondenza alle esigenze aziendali; il Direttore Generale firma gli atti autorizzativi per poi procedere all'acquisto –;

(VIII) la gestione delle rateizzazioni e morosità: i criteri in merito a rateizzazioni e morosità (numero di rate massimo, importo di ciascuna, attivazione del recupero crediti, etc) vengono deliberati dal C.d.A.
Per importi inferiori a 5.000 euro gli operatori allo Sportello operano seguendo la procedura interna (il loro operato è oggetto di controllo da parte del Coordinatore Ufficio Utenza); per morosità superiori a tali importi, la competenza spetta al Coordinatore Ufficio Utenza ed al Direttore Generale;

(IX) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)

(X) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Tutti i servizi aziendali
- Settore Segreteria Appalti – Amm.ne Personale
- Settore Legale
- Ufficio Utenza
- Ufficio Informatico
- Ufficio Acquisti e Magazzino

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Alto

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.9. *Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri"*

**FATTISPECIE**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**CONDOTTA TIPICA**

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Si precisa che all'interno dell'ente nessuna risorsa riveste tali qualifiche soggettive, pertanto il reato è astrattamente configurabile solo dal lato attivo (e limitatamente alle ipotesi a plurisoggettività necessaria), ovverosia solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di concussore o corruttore di uno di tali soggetti.

Ad esempio, il funzionario di una commissione della C.E. viene corrotto da parte di un dipendente dell'Ente al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso.

**PROCESSI A RISCHIO**

Atteso il rinvio esplicito alle fattispecie di corruzione ed induzione indebita (le uniche a plurisoggettività necessaria), si richiamano le considerazioni svolte con riguardo agli artt. 318-322.

**AREE A RISCHIO**

Analogamente ai processi, si rinvia all'analisi svolta con riguardo agli articoli 318-322.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Alto

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

### 1.10. *Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"*

**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato a soggettività ristretta (risulta infatti, commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.
Ad esempio, il Presidente del C.d.A. affida direttamente dei lavori, omettendo l'indizione di apposita gara, ad una società costituita immediatamente prima dell'affidamento diretto ed avente capitale sociale integralmente detenuto da suoi parenti ed affini.

**PROCESSI A RISCHIO**

I processi maggiormente a rischio riguardano:

(I) l'affidamento di incarichi professionali esterni

(II) il procedimento di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
(III) il procedimento di affidamento diretto
(IV) le procedure di appalto
(V) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali
(VI) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
(VII) le pratiche per la gestione dei loculi e delle tombe monumentali
(VIII) la gestione del servizio di trasporto pubblico (rilascio abbonamenti – anche agevolati –, controllo possesso del titolo di viaggio, comminazione sanzioni)
(IX) la gestione delle soste a pagamento (rilascio abbonamenti, controllo del regolare pagamento, comminazione sanzioni).

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Tutti i Sevizi Aziendali
- Ufficio Informatico
- Ufficio Utenza
- Settore Segreteria Appalti – Amm.ne Personale
- Settore Legale
- Ufficio Acquisti

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.11. *[Art. 324 c.p. "Interesse privato in atti d'ufficio"]*[x]

[x] Fattispecie abrogata ad opera della Legge 146/1990.

## 1.12. *Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti*

**FATTISPECIE**

Art. 325 c.p. "Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio"
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio"
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

**CONDOTTA TIPICA**

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta essendo perseguibili solo ove commesse da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.
La condotta punita dall'art. 325 c.p. consiste nell'impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali da cui tragga un vantaggio diverso da quello che otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell'invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite).
La fattispecie di cui all'art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: (I) due di rivelazione di segreti che si differenziano per il diverso elemento soggettivo (dolo nell'ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di cui al secondo); (II) due di utilizzazione dei segreti che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

**PROCESSI A RISCHIO**

Aderendo ad una lettura estensiva del concetto di invenzione, scoperta o segreto, si ritiene che il rischio possa riguardare il processo di progettazione delle opere.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Dirigente Responsabile Servizi tecnici
- Tutti i Servizi aziendali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.13. *[Art. 327 c.p. "Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità"]* [x]

[x] Fattispecie abrogata ad opera della Legge 205/1999.

1.14. *Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"*

**FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui:

(I) al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità)

(II) al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta (laddove sussiste un obbligo della P.A. in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

Ad esempio, l'ente non adempie nei tempi previsti al rilascio dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete fognaria.

**PROCESSI A RISCHIO**

Allo stato si ritiene di poter configurare i seguenti processi a rischio:

(I) il procedimento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria;

(II) il procedimento per il rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Servizio Idrico Integrato

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.15. *Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica"*

**FATTISPECIE**

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

**CONDOTTA TIPICA**

E’ un reato commissibile dal militare o dall’agente di forza pubblica e consiste l’omissione o il ritardo nell’esecuzione di una richiesta previamente formulata nelle forma di legge da parte dell’Autorità competente.

**PROCESSI A RISCHIO**

La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che nessuna delle risorse dell’ente riveste le qualifiche soggettive richieste dalla norma.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Assente

1.16. *[Art. 330 c.p. “Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori”]*[x]

[x] Fattispecie abrogata ad opera della Legge 146/1990.

1.17. *Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”*

**FATTISPECIE**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

**CONDOTTA TIPICA**

E’ un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost. 17.03.1969, n° 31). Indispensabile al fine dell’integrazione del reato de quo è la presenza di un’organizzazione imprenditoriale.

Ad esempio, l’ente interrompe il servizio di erogazione dell’acqua potabile.

**PROCESSI A RISCHIO**

Allo stato si ritiene di poter individuare quale processo a rischio la gestione del servizio (I) idrico integrato, (II) di illuminazione pubblica, (III) di teleriscaldamento, , (IV) di distribuzione gas, (V) di trasporto pubblico e (VI) servizio cimiteri.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'Esercizio Settore Trasporti
- Ufficio utenza
- Tutti i servizi aziendali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.18. *[Artt. 332 c.p. "Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio" e art. 333 c.p. "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro"]* [x]

[x] Fattispecie abrogate rispettivamente ad opera della Legge 205/1999 e della Legge 146/1990.

1.19. *Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro*

**FATTISPECIE**

Art. 334 c.p. "Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa"

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. "Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa."
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la

dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

**CONDOTTA TIPICA**

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono:

(I) la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un procedimento penale ovvero dall'autorità amministrative,

(II) la qualifica soggettiva dei custode in capo all'autore del reato.

L'art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (occulta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla misura cautelare) o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l'intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa.

L'art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo (ad eccezione del deterioramento) commesse a titolo di colpa.

Ad esempio, un dipendente dell'ente, nominato custode di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, agevola la circolazione abusiva di tale veicolo da parte di un terzo, sorpreso mentre circolava alla guida dello stesso.

**PROCESSI A RISCHIO**

La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che allo stato nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di bene nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell'Autorità Amministrativa.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Assente

### 1.20. *Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. "Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell'Unione Europea"*

**FATTISPECIE**

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifizi o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore.
Ad esempio, un dipendente dell'ente cede a terzi il proprio badge, così attestando falsamente la propria presenza in ufficio (e percependo la conseguente retribuzione) riportata o nei fogli di presenza.

**PROCESSI A RISCHIO**

I processi maggiormente a rischio riguardano:

(I) la gestione del personale
(II) la gestione dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno
(III) la gestione del procedimento di retrocessione delle tombe dismesse
(IV) la gestione del servizio di illuminazione pubblica
(V) i flussi economici in entrata ed uscita.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./ C.d.A
- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Dirigente Responsabile Servizi Tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Servizio teleriscaldamento
- Servizio Ciclo Idrico Integrato
- Settore Servizi Cimiteri
- Settore Illuminazione Pubblica
- Settore Segreteria Amm.ne Personale
- Contabilità Generale
- Tutti i dipendenti

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.21. *Art. 640 bis c.p. "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*

**FATTISPECIE**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europea.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifizi o raggiri.
Ad esempio, il Presidente del C.d.A. – precostituendo una falsa documentazione atta ad indurre in errore l'Ente Pubblico – ottiene un finanziamento statale per l'acquisto di uno scuolabus simulando la gestione di una nuova linea di trasporto.

**PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la richiesta di contributi e finanziamenti.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A./C.d.A.
- Vice Direttore Generale – Direttore generale f.f.
- Dirigente Responsabile servizi tecnici
- Responsabile d'esercizio settore trasporti
- Contabilità Generale
- Tutti i servizi

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso

1.22. *Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"*

**FATTISPECIE**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento.
Ad esempio, un dipendente manomette il circuito informatico di pagamento on line determinando l'accreditamento del denaro dell'ente sul proprio conto corrente.

**PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione delle postazioni informatiche, con particolare rilievo alle postazioni dalle quali si possono gestire i flussi economici.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Vice Direttore Generale – Direttore Generale f.f.
- Ufficio Informatico
- Contabilità generale
- Ufficio bollettazione

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE – EX ANTE**

Medio

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO – EX POST**

Basso